



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 18/07/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

**DINACCI FILIPPO**, Presidente  
**IOVIENO FILIPPO**, Relatore  
**TABARRO ALESSANDRA**, Giudice

in data 18/07/2022 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 2855/2022 depositato il 31/03/2022

**proposto da**

Maria Cafiero - CFRMRA67B64F839T

**Difeso da**

Luca Montini - MNTLCU72T16F839W

**ed elettivamente domiciliato presso** l.montini@consulentidellavoropec.it

**contro**

Ag.entrare - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 80133 Napoli NA

**elettivamente domiciliato presso** protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 1 - Via Comunale Del Principe 13/a 80145 Napoli NA

**elettivamente domiciliato presso** atti.giudiziari@pec.aslha1centro.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- INVITO AL PAGAMENTO n. 071194880194883122000000518 5,40 2020

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

## **Richieste delle parti:**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso in opposizione inviato a mezzo PEC del 31/03/2022 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Napoli e all'ASL Napoli 1, la Sig.ra Cafiero Maria, rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento dal consulente del lavoro Luca Montini, impugnava l'avviso bonario n. 071194880194883122000000518 notificato in data 16/02/2022.

Con tale atto l'ASL Napoli 1 chiedeva il pagamento complessivo di euro 2.524,02 per recupero crediti - cod. tributo 9100- anni dal 2014 al 2017.

Eccepiva la ricorrente la nullità dell'opposto atto per difetto assoluto di motivazione che non consente di conoscere le vere ragioni della pretesa, considerato che è sprovvisto di reddito e che è affetto da gravi patologie, eccepisce altresì la prescrizione delle richieste somme e conclude invocando l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione contro deduce in data 04/05/2022 eccependo preliminarmente la improcedibilità del ricorso in violazione dell'art 17 bis del D. Lgs 546/1992 che al secondo comma prevede che il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, nella fattispecie essendo il ricorso stato notificato il 31/03/2022 ed essendo stato iscritto a ruolo il 31/03/2022 non è stato rispettato il termine per la costituzione in giudizio del ricorso. Indi invoca la inammissibilità del ricorso ritenendo l'opposto atto non compreso tra quelli impugnabili innanzi alla commissione tributaria (ex art 19 D. Lgs. 546/92). Eccepisce, altresì, difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccepite eccezioni riguardanti il merito della pretesa di esclusiva competenza dell'Ente impositore, rivendica la legittimità della propria azione e conclude per il rigetto e/o la inammissibilità del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

L'ASL Napoli 1, benché intimata non si è costituita in giudizio.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente rileva il Collegio che non può essere accolta la eccepita improcedibilità del ricorso in violazione dell'art 17 bis del D. Lgs 546/1992. Il citato art 17 bis al secondo comma prevede che: " Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale " .

Il terzo comma stabilisce che: "Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo".

Da tanto ne consegue che nel caso di iscrizione a ruolo del ricorso tributario prima dei 90 giorni la Commissione Tributaria non avrebbe potuto dichiarare l'improcedibilità del ricorso ma avrebbe dovuto rinviare la trattazione qualora la prima udienza di trattazione si fosse tenuta senza il rispetto dei predetti termini.

Nella fattispecie alla data odierna, prima udienza di trattazione del ricorso, è scaduto il termine di novanta giorni dalla data di notifica entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo, nel caso quindi il ricorso è procedibile.

Ancora in via preliminare va affermata la giurisdizione della C.T. adita atteso che l'art. 2 del D. Lgs, 546/92 individua tra le controversie appartenenti alla giurisdizione tributaria quelle aventi ad oggetto il contributo sanitario nazionale. Sul punto la Corte di Cassazione a S. U. con la sentenza n. 2871 del 06/02/2009, statuiva che "sono pertanto devolute alle commissioni tributarie le controversie concernente l'abrogato contributo al servizio sanitario nazionale, stante il carattere tributario dello stesso, desumibile dall'imposizione di un sacrificio economico attraverso un atto autoritativo ablatorio e dalla destinazione del relativo gettito alla copertura delle spese pubbliche, nonché dalla sua riconducibilità, quale sovrimposta IRPEF, alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992".

Va altresì rilevato che come chiarito dalla Suprema Corte " .... vanno qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché non si concluda con una formale intimazione al pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito 'bonario' a versare quanto dovuto. Ed infatti, nel caso in esame, il sollecito di pagamento impugnato presentava tutte le caratteristiche formali e sostanziali per poter essere ritenuto un avviso di accertamento con formale intimazione di pagamento (intimazione a pagare entro il termine di 15 gg. sotto comminatoria di esecuzione forzata, individuazione e determinazione sia pure sommaria dei tributi tramite l'indicazione delle relative cartelle e degli interessi di mora, età)." Corte di Cassazione n° 18642/2012. Nel caso, quindi, il ricorso è ammissibile.

Quando al merito, appare fondata, l'eccezione principale sollevata dalla ricorrente di difetto di motivazione, ex art 3, co. 1, legge 341/90 e art 7 legge 312/00, per assenza di motivazione e documentazione posta a sostegno della pretesa creditoria.

Invero, nel processo tributario è, ormai, pacifico il principio che in tema di prove la regola generale è che l'amministrazione finanziaria che vanta un credito nei confronti del contribuente, è tenuta a dare la prova dei fatti contenuti nella pretesa fiscale, mentre il giudice tributario non può ordinare a quest'ultima il deposito di documenti sollevando la parte processuale da tale onere (Cass. n. 29856/2021).

Nella fattispecie l'ASL Napoli 1, cui incombe l'onere di fornire prova di quanto preteso, benché intimata, non si è costituita in giudizio.

Per quanto precede, assorbita ogni altra eccezione, il ricorso che qui occupa deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullata la pretesa dell'ufficio impositore.

Da ultimo, le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo.

Il Collegio

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Napoli e l'ASL Napoli 1, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi € 300,00, nonché spese vive (contributo unificato) e accessori come per legge.